



## COMUNE DI BOMPENSIERE

*Libero consorzio comunale di Caltanissetta*

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, ATTRAVERSO FORME DI CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE: "CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106", E SS.MM. ED II..**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Bompensiere, con la presente convenzione

### **TRA**

Il Comune di Bompensiere, in persona del Responsabile pro tempore di EQ Area 1 Amministrativa, \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ anche solo "Comune" o "Ente affidante" o "Amministrazione procedente"

### **E**

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in \_\_\_\_\_, alla via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_), P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritta nel \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_ anche solo "Ente Terzo Settore", "ETS" o "Ente partner"

\* \* \*

**PREMESSO** che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .../.../..., in esecuzione della delibera/determina n. ... del .../.../... l'Amministrazione procedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per avviare la co-progettazione e individuare gli Enti del Terzo Settore, cui affidare le attività ivi indicate per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 55 CTS.

### **RICHIAMATI:**

- la D.D. n. ... del .../.../... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la D.D. n. ... del .../.../... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica il partenariato funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di coprogettazione, come da relativo verbale.

**RILEVATO**, infine, che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto

può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

**VISTI:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- lo Statuto comunale;

TANTO PREMESSO,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Oggetto del presente accordo, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione del progetto della democrazia partecipata 2024, denominata VILLAGGIO TURISTICO NATURALE.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati al presente accordo, sub “..”, per farne parte integrante e sostanziale.
3. Gli ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Bompensiere siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, gli ETS assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

**Art. 2 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla realizzazione del progetto della democrazia partecipata 2024, denominata: “VILLAGGIO TURISTICO NATURALE”.

**Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti**

1. La spesa disponibile per la co-progettazione è pari ad €. 5.000,00.
2. L'Amministrazione precedente metterà a disposizione l'ex scuola elementare “Edmondo de Amicis” al fine di consentire gli incontri finalizzati alla elaborazione della proposta progettuale.
3. Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Bompensiere, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

1. Il personale del Soggetto Attuatore (ETS), operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

2. Il Responsabile protempore di EQ Area 1 Amministrativa sarà, oltre al referente del Comune di Bompensiere, il referente per i rapporti con il Comune di Bompensiere, vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
5. L'Ente partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Bompensiere con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

#### **Art. 5 – Assicurazioni**

1. L'ETS è l'unico e il solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali.
2. L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che esso solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività.
3. L'ETS, con effetto dalla data di decorrenza della presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione medesima, qualora si avvalgano di volontari, si obbligano a stipulare e mantenere in vigore con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG un'adeguata polizza ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 per la Responsabilità Civile verso Terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (tra i terzi vanno annoverati il Comune di Bompensiere e tutti i suoi dipendenti e collaboratori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 3.000.000,00.
4. Come previsto dal citato art. 18 del Dlgs 117/2017, dette spese assicurative sono rimborsabili dal Comune di Bompensiere, comunque entro il limite massimo delle risorse finanziaria di € 5.000,00.
5. L'ETS potrà eventualmente dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al punto 3. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente convenzione, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata della Convenzione.
6. In alternativa alla polizza o all'appendice potrà essere prodotta dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti l'esistenza della polizza, la durata, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale e che la polizza sottoscritta soddisfi i requisiti richiesti nella presente convenzione.
7. Rimane inteso che l'Ente partner assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a

norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

8. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune. La mancata presentazione delle polizze o il loro mancato adeguamento entro i termini stabiliti dal Comune qualora, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare conformi a quanto prescritto dal presente articolo, comporta la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso. La consegna delle polizze costituisce presupposto imprescindibile per l'avvio delle attività dei Centri.

#### **Art. 6 – Finanziamento per la realizzazione degli interventi, rendicontazione e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contributo non sarà erogato nel caso in cui l'attività progettuale oggetto di finanziamento non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa, senza previo accordo con il Comune.
2. La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner da parte del Comune è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
3. L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accredito del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati agli Enti. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. L'Ente partner si impegna a presentare, con cadenza semestrale, il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate a quota di cofinanziamento.

#### **Art. 7 – Principio di buona fede**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.
2. Le parti affermano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi di rilievo pubblico, ciascuno relativamente agli ambiti di propria pertinenza a termini della presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione**

1. Successivamente alla stipula della convenzione il referente della E.T.S. coinvolte e il referente del Comune di Bompensiere monitoreranno il percorso, valutano gli esiti e interventi per l'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni. In una logica circolare ha quindi funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione.
2. I soggetti selezionati sono tenuti a presentare al Comune una rendicontazione delle attività svolte e delle spese e dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

3. In caso di partecipazione degli ETS al presente Avviso di co-progettazione in forma associata, si dovrà individuare il soggetto referente unico per la rendicontazione.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. Il Comune di Bompensiere, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla presente procedura avviata.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Bompensiere o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Bompensiere, Via Principe di Scalea 126, 93010 Bompensiere, PEC: protocollo@pec.comunebompensiere.it.
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

#### **Articolo 10 – Riservatezza nei confronti dei terzi**

1. Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della medesima convenzione, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù della presente Convenzione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Enti**

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.
3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'Ente partner (anche in relazione ai singoli enti del raggruppamento o consorzio) incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune

previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di procedimento di co-progettazione. L'esecuzione della Convenzione anche parzialmente ad opera di terzi dovrà essere in ogni caso autorizzata dal Comune.

4. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.
5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Organismi, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

#### **Art. 12 – Inosservanze e sanzioni**

1. Qualora emergano inosservanze da parte dell'Ente partner rispetto alla presente Convenzione o alle indicazioni fissate dal Comune o, comunque, nel caso in cui le attività progettuali siano svolte, anche solo in parte, in modo irregolare, negligente, inefficiente, imprecisa, non accurata, in ritardo o non in conformità a quanto concordato, o, ancora, in caso di inidoneità del comportamento degli operatori coinvolti od in qualsiasi altra ipotesi di non corretta esecuzione delle attività in modalità tali da subire comunque una valutazione negativa da parte del il Comune, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inosservanza all'Ente interessato chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinata, invitandolo ad ovviare all'inosservanza contestata e a rimuoverne le cause, ad adottare le misure più idonee per garantire che le attività vengano svolte in conformità, e a fissare un termine, di volta in volta assegnato, entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni.
2. Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda a sanare le criticità riscontrate o ad ottemperare a quanto richiesto, il Comune applicherà, per ogni inosservanza, una sanzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso, di importo compreso tra un minimo dello 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) ed un massimo del 10% (diecipercento) dell'ammontare del contributo assegnato, in ragione della gravità dell'inosservanza, dei disagio/disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze. L'applicazione e/o il versamento delle sanzioni non esonera in nessun caso l'Organismo interessato dall'obbligo di rimuovere tempestivamente la causa dell'inosservanza dal momento della contestazione e a svolgere le concordate attività in piena conformità, ivi inclusa quella per la quale si è reso inadempiente.
3. Ad insindacabile facoltà del Comune, il valore delle sanzioni potrà essere decurtato dal contributo pubblico assegnato.
4. L'applicazione delle sanzioni non impedisce la rifusione di eventuali danni o maggiori somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Ente partner.
5. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

#### **Art. 13 – Risoluzione e revoca del contributo**

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dell'Ente interessato, con conseguente revoca del contributo concesso, nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle sanzioni previste all'art. 13, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
  - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
  - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
  - mancata attivazione delle attività ai sensi dell'art. 3;
  - dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 o, comunque, se l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate supera il 10% dell'ammontare del contributo assegnato;
  - abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
  - interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
  - violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
  - violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
  - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017, articoli 125 e seguenti, laddove applicabili;
  - gravi inadempienze nell'attività di reporting (intermedia e/o finale) e/o nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
  - gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
  - rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
  - recesso non giustificato dalla presente Convenzione;
  - erogazione della attività progettuali a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
  - difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione, in termini qualitativi e/o quantitativi;
  - inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale anche volontario inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.
2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'Ente interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
  3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente interessato si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione degli interventi progettuali, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la loro continuità. Nel caso di risoluzione l'Ente ha diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
  4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente beneficiario debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo, anche se l'Ente beneficiario non sia stato il destinatario finale della somma erogata.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all'Ente interessato, dopo averlo informato per iscritto. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato.
6. L'Ente partner a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritte.

#### **Art. 14 – Recesso del Comune**

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente partner. Il recesso ha effetto dal decimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.
2. In caso di recesso, L'Ente partner ha diritto al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

#### **Art. 15 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/ 2023, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Bompensiere, approvato con deliberazione di Giunta n. 32 del 22 aprile 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Bompensiere all'indirizzo <https://servizionline.comune.bompensiere.cl.it/bompensiere/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/23>.
2. L'Ente partner a loro volta è tenuto a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.
3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

#### **Art. 16 – Composizione delle controversie**

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Caltanissetta.  
Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.



### **Art. 17- Riapertura tavolo di co-progettazione**

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.
3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 18 – Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, e ss. mm.ii., ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

### **Art. 19 – Osservanza della normativa**

1. L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto negoziale.
2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

### **Art. 20 – Spese negoziali e registrazione**

1. Fanno carico agli ETS tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.
2. L'imposta di bollo è a carico degli ETS salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Le parti sottoscrivono la presente convenzione in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in essa disciplinate.

La presente convenzione, che si compone n. 10 pagine, viene redatta in duplice originale di cui una trattenuta dal Comune di Bompensiere per il tramite del Responsabile pro tempore di EQ Area 1 Amministrativa, Sig. ...., e una consegnata al legale rappresentante pro tempore dell'Ente Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

| <b>Per il Comune di BOMPENSIERE</b> | <b>Per l'ENTE TERZO SETTORE</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |                                 |

Le parti costituite, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, approvano e sottoscrivono espressamente i su riportati articoli dal n.1 al n. 20 della presente convenzione.

| <b>Per il Comune di BOMPENSIERE</b> | <b>Per l'ENTE TERZO SETTORE</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |                                 |